

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II
N. 168

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

GUADALUPI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 31, N. 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUI PESI E SULLE MISURE, 23 AGOSTO 1890, N. 7088 (INOSSERVANZA DELLE NORME SULLA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI METRICI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 1° giugno 1959

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 31 maggio 1959.

L'onorevole Guadalupi Mario Marino è stato denunciato dall'ufficio metrico di Brindisi per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Pretore di Brindisi con gli atti del procedimento (fascicolo n. 5992/58 della Pretura di Brindisi).

Il Ministro
GONELLA.

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Brindisi, 13 maggio 1959.

In seguito ad opposizione a decreto penale, proposta dall'onorevole Guadalupi Mario Marino che ha, tra l'altro, eccepito che l'azione penale è improcedibile in difetto di autorizzazione a procedere; si richiede — a norma degli articoli 68 della Costituzione italiana e 15 del Codice di procedura penale — alla Camera dei deputati, alla quale l'opponente appartiene, che venga concessa l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Guadalupi Mario Marino, chiamato a rispondere innanzi a questo Pretore della contravvenzione di cui all'articolo 31, n. 2 del Testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088.

Il Pretore
RUBINO.